

IL MODELLO 730-2017: ANALISI DELLE PRINCIPALI NOVITA' OPERATIVE

di Celeste Vivenzi

Premessa generale

Anche per il periodo d'imposta 2016 riparte l'operazione **730 precompilato** di cui al D.Lgs. n. 175/2014 e con lo scopo di incrementare i dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate per la compilazione della dichiarazione precompilata, il DM 01/09/2016, pubblicato in G.U. n. 214 del 13/09/2016, ha disposto, con decorrenza 1 gennaio 2016, nuovi obblighi di comunicazione per i seguenti soggetti (rispetto a quelli previsti per l'annualità 2015): **para-farmacie** abilitate all'attività di distribuzione al pubblico di farmaci, in possesso del codice identificativo univoco previsto dal DM 15/07/2004; iscritti agli Albi professionali degli **psicologi**; iscritti agli Albi professionali degli **infermieri**; iscritti agli Albi professionali delle **ostetrici**; iscritti agli Albi professionali dei **tecnici sanitari di radiologia medica**; esercenti **l'arte sanitaria ausiliaria di ottico**, che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui al D.Lgs. n. 46/97; iscritti agli **Albi professionali dei veterinari**, in relazione ai dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche relative agli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

Le nuove comunicazioni riguardano inoltre i rimborsi erogati per le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria e le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici ad opera degli Amministratori di condominio.

Nota: con un comunicato stampa diffuso sul proprio sito, l'Agenzia delle Entrate annuncia che a partire dal prossimo **18 aprile 2017** il contribuente e i soggetti delegati potranno visualizzare la dichiarazione dei redditi e l'elenco delle informazioni disponibili (**il modello 730 precompilato potrà essere modificato e inviato dal 2 maggio al 24 luglio 2017**).

LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730-2017

L'art. 7–quater del D.L. n. 193-2016 ha disposto la scadenza definitiva del termine di presentazione del modello 730 (**il termine vale per la comunicazione telematica alle Entrate del risultato finale delle dichiarazioni; per la consegna al contribuente della copia della dichiarazione e del prospetto di liquidazione; per l'invio telematico delle dichiarazioni predisposte**) per i seguenti soggetti:

- a) Caf/professionisti abilitati:** a condizione che entro il 7 luglio sia stata effettuata **la trasmissione di almeno l'80% delle medesime dichiarazioni;**
- b) contribuenti:** in relazione ai modelli 730 precompilati gestiti direttamente dai contribuenti tramite l'accesso alla propria area riservata che pertanto potranno essere inviati telematicamente all'Agenzia entro il 23 luglio (**nel 2017 il termine è spostato al 24 luglio in quanto il 23 cade di domenica**).

Nota: l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data **4 aprile 2017 la circolare n. 7/E** nella quale ha analizzato le disposizioni riguardanti ritenute, oneri detraibili e deducibili e crediti di imposta, al fine di fornire tutti gli elementi necessari per il rilascio del visto di conformità (**si rammenta che il contribuente che rileva la presenza di errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve informarlo il prima possibile al fine di poter predisporre un modello 730 rettificativo e che, allo stesso modo, il CAF e il professionista che riscontrano errori che hanno comportato l'apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione, sempre che non sia stata già recapitata una comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, devono avvisare il contribuente al fine di procedere alla elaborazione e trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione rettificativa che può essere inviata entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa**).

Se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, il CAF e il professionista possono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati rettificati e, nel caso di specie, l'Agenzia attraverso la **circolare n. 7/E/2017** ha confermato che sia nel caso di presentazione della dichiarazione rettificativa da parte del contribuente che nel caso di comunicazione da parte del CAF o del professionista, la responsabilità di questi ultimi è limitata al pagamento dell'importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente

mentre l'imposta e gli interessi restano a carico del contribuente (**è applicabile la procedura del ravvedimento operoso ovvero sanzione al 3,33% pari ad 1/9 del 30%**).

L'Agenzia ha inoltre chiarito che in presenza di dichiarazione rettificativa che riguarda **sia errori che comportano l'apposizione di un visto infedele che errori che non comportano l'apposizione di un visto infedele** la responsabilità è comunque limitata al pagamento dell'importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente (**sanzione 30% ravvedibile**).

Si rammenta che il rilascio del visto, implica solo il riscontro della corrispondenza dei dati esposti alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta e lo scomputo delle ritenute d'acconto (**il rischio è eliminato solo quando l'infedeltà del visto è causata dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente**).

LE PRINCIPALI NOVITA' DEL MODELLO 730-2017

Il modello definitivo del modello 730/2017 è stato approvato lo scorso 16 gennaio (Protocollo n. 10043/2017) e, tra le novità principali, vi sono da segnalare le seguenti casistiche.

-FRONTESPIZI : si segnala lo spostamento del riquadro "Firma della dichiarazione" nell'ambito del frontespizio ,

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO								Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante	
COGNOME o NOME o DENOMINAZIONE			CODICE FISCALE		COMUNE			MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO <input type="checkbox"/>	
PROV.	TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)		INDIRIZZO		NUM. CIVICO	C.A.P.			
FRAZIONE		NUMERO DI TELEFONO / FAX		INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA		CODICE SEDE			
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE									
N. modelli compilati <input type="checkbox"/>		Barrare la casella per richiedere di essere informato direttamente dal soggetto che presta l'assistenza fiscale di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate <input type="checkbox"/>				FIRMA DEL CONTRIBUENTE			
Con l'apposizione della firma si esprime anche il consenso al trattamento dei dati sensibili indicati nella dichiarazione									

E' stata inoltre inserita la nuova casella **fusione Comuni**:

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2017	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	FUSIONE COMUNI
------------------------------------	--------	-------------------	-----------------------

MODELLO 730

- **QUADRO A - REDDITI TERRENI:** a decorrere dal periodo 2016, ai terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti/IAP iscritti alla previdenza agricola non si applica l'ulteriore rivalutazione dei redditi del 30% (**art. 1 c. 512 L. 228/2012**).

Per i terreni concessi in affitto per usi agricoli per almeno 5 anni a giovani imprenditori under 40 con la qualifica di coltivatore diretto/IAP (ossia tale qualifica viene acquisita entro 2 anni dalla stipula del contratto) non si applica l'ordinaria rivalutazione dell'80%/70%.

-**QUADRO B - REDDITI FABBRICATI:** viene ripristinato l'uso dei codici identificativi dei contratti registrati telematicamente: **3P** per le registrazioni telematiche tramite SIRIA/IRIS e **3T** per le registrazioni telematiche.

Inoltre per la compilazione dei dati dei contratti vi è la possibilità di compilare, alternativamente il codice identificativo del contratto o i dati relativi alla registrazione del contratto.

SEZIONE II - DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE										
N.° go Sezione I	Mod. n.	ESTREMI DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO				CODICE UFFICIO	CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO	Contratti non superiori a 30 gg.	Anno di iscrizione alla categoria ICI/IMU	Stato di esenzione
		DATA	SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO						
B11										
B12										
B13										

- **QUADRO C - PREMI DI RISULTATO:** nel rigo C4 del modello, da quest'anno, dovranno essere segnalati i premi di risultato d'importo non superiore a 2.000 euro o a 2.500 euro se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro (**se i premi di risultato sono percepiti in denaro, si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali pari al 10% mentre se i premi invece sono percepiti sotto forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore, non si applica alcuna imposta**).

SOMME EROGATE PER PREMI DI RISULTATO		Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria
	Codice	571	572	573	574	575	576
	Codice	577	578	579	580	581	582
PREMI DI RISULTATO EROGATI DA ALTRI SOGGETTI							
Somme già assoggettate ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria		Somme già assoggettate a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva		Codice fiscale		Codice	
	583		584	585		586	
	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva		Benefit	Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	
	587		588	589	590	591	

Somme per premi di risultato							
C4	1 Tipologia limite	2 Somme tassazione ordinaria	3 Somme imposta sostitutiva	4 Ritenute imposta sostitutiva	5 Benefit	6 Tassazione ordinaria	7 Tassazione sostitutiva
		,00	,00	,00	,00		

- **QUADRO E – LE NUOVE DETRAZIONI IMMOBILI:** il rigo E58 del modello riguarda le giovani coppie, che risultino coniugate nell'anno 2016, oppure conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti non ha più di 35 anni e che nel 2015 o nel 2016 hanno acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale (è prevista, nel limite massimo di 16.000 euro, una detrazione del 50%, da ripartirsi in 10 anni, delle spese sostenute per l'acquisto di mobili nuovi destinati all'arredo dell'abitazione principale).

Nel rigo E59, invece, andrà indicata l'IVA pagata nel 2016 per l'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B a cui è riconosciuta la detrazione del 50% recuperabile in 10 anni.

SEZIONE III C - SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI E IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE A o B (DETRAZIONE DEL 50%)							
E57	SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI	NUMERO RATA	SPESE ARREDO IMMOBILE	NUMERO RATA	SPESE ARREDO IMMOBILE		
			,00		,00		
E58	SPESE ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE	MENO DI 35 ANNI	NUMERO RATA	SPESE ARREDO IMMOBILE	E59	IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A o B	IMPORTO IVA PAGATA
				,00			,00

Nel nuovo rigo E14 vanno individuati i canoni pagati nel 2016 per l'acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale ai contribuenti che, alla data di stipula del contratto, avevano un reddito non superiore a 55.000 euro (spetta la detrazione del 19%, nei limiti e alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi per i mutui ipotecari e l'importo massimo raddoppia - da quattro ad ottomila euro - per i contribuenti che hanno meno di 35 anni di età).

E14	SPESE PER CANONI DI LEASING	Data stipula leasing	Numero anno	Importo canone di leasing	Prezzo di riscatto
				,00	,00

In rigo E62 con il codice 7 andranno indicate le spese dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative per i quali è conosciuta la detrazione del 65% in 10 anni.

SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO (DETRAZIONE DEL 55% o 65%)										
E61	TIPO INTERVENTO	ANNO	PERIODO 2013	CASI PARTICOLARI	PERIODO 2008 Rideterminazione rate	RATEAZIONE	NUMERO RATA	IMPORTO SPESA		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
										,00
E62										,00

-QUADRO E - ASSICURAZIONI DISABILI GRAVI: la Legge n. 112/2016 ha introdotto la detrazione delle spese sostenute per le polizze di assicurazione aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave così di cui alla Legge n. 104/1992 pari al 19% della spesa sostenuta da calcolare, però, sull'importo complessivo massimo di eur 750,00, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.

E8	ALTRE SPESE	<i>vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni</i>	CODICE SPESA		,00
E9	ALTRE SPESE		CODICE SPESA		,00
E10	ALTRE SPESE		CODICE SPESA		,00

36	Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
38	Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave
39	Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza

-EROGAZIONI LIBERALI PER LE PERSONE DISABILI: la Legge 107/2015 ha previsto la deduzione nel limite del 20% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di euro 100.000 annui di erogazioni effettuate verso trust e fondi speciali che operano nel settore della beneficenza.

E26	ALTRI ONERI DEDUCIBILI	CODICE 1
------------	------------------------	-------------

-SPESE ISTRUZIONE: le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado attribuiscono una detrazione del 19% per un importo annuo non superiore a euro 564 (nell'anno 2015 era di euro 400) per ciascun alunno o studente.

-SCHOOL BONUS: la Legge n. 107/2015 ha introdotto un credito d'imposta per le erogazioni liberali a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie private e degli enti locali (erogazioni per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti nel limite del 65% delle erogazioni effettuate negli anni 2016 e 2017 e del 50% per quelle effettuate nel 2018; l'erogazione è soggetta al limite massimo di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta ed è ripartita in 3 quote annue di pari importo; spetta alle persone fisiche e agli enti non commerciali ovvero ai soggetti titolari di reddito di impresa che lo potranno utilizzare esclusivamente in compensazione tramite F24 codice tributo 6873)

SEZIONE VIII - EROGAZIONI SCUOLA			
G10	Spesa 2016		,00

-CREDITO IMPOSTA PER VIDEOSORVEGLIANZA: nel nuovo rigo G12 va segnalato il credito d'imposta per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale od allarmi sugli immobili di civile abitazione.

SEZIONE X - VIDEOSORVEGLIANZA			
G12	Credito spettante	1 ,00	di cui utilizzato in F24 2 ,00

-QUADRO F - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA: il Decreto Legge n. 193/2016 ha previsto la possibilità per il contribuente di presentare una dichiarazione integrativa “a favore” per correggere errori/omissioni che abbiano determinato un maggiore credito/minor debito entro gli ordinari termini di decadenza dell’accertamento (**5’ anno successivo a quello di invio della dichiarazione e 7’ anno in caso di omessa dichiarazione**).

1)RIGO F3: indicazione dell’eventuale eccedenza di credito risultante dalle dichiarazioni integrativa presentante nel corso dell’anno 2016 per l’anno d’imposta 2015.

2)RIGO F4: compilare in caso di presentazione, nel corso del 2016, di un 730 integrativo a favore nel “termine lungo”.

SEZIONE III-A - ECCELENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE												
F3	1	IRPEF	2	di cui compensata in F24	3	Imposta sostitutiva quadro RT	4	di cui compensata in F24	5	Cedolare secca	6	di cui compensata in F24
				,00		,00		,00		,00		,00
	7	Codice Regione	8	Addizionale Regionale all'IRPEF	9	di cui già compensata in F24	10	Codice Comune	11	Addizionale Comunale all'IRPEF	12	di cui già compensata in F24
				,00		,00				,00		,00

SEZIONE III-B - ECCELENZE RISULTANTI DA DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE PRESENTATE OLTRE L'ANNO SUCCESSIVO																		
F4	1	Anno	2	IRPEF	3	Imposta sostitutiva quadro RT	4	Cedolare secca	5	Codice Regione	6	Addizionale Regionale all'IRPEF	7	Codice Comune	8	Addizionale Comunale all'IRPEF	9	Imposta sostitutiva sulla produttività
				,00		,00		,00				,00				,00		,00

20 aprile 2017
CELESTE VIVENZI